SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 1964

(19ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MACAGGI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Istituzione dell'Albo dei consulenti del lavoro » **(689)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . *Pag.* 235, 236, 248, 249, 250, 254, 255, 258
ANGELINI 245, 249, 258
BERMANI 250, 258
BOCCASSI 239
DI PRISCO 242, 258
FIORE 239, 249, 254
GATTO 237, 242
LIMONI 249
MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 238, 246, 248, 250, 254, 555
PASQUATO . . . 236, 237, 245, 246, 248, 250, 258
PEZZINI 241, 246, 248, 258
TORELLI 238, 239, 246, 258
TREBBI 237, 238, 241, 258
VALSECCHI, *relatore* . . . 238, 242, 245, 249, 250, 254, 257, 258
VARALDO 240, 241, 248, 254, 255
ZANE 241, 258

La seduta è aperta alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Bera, Bermani, Boccassi, Brambilla, Cagnasso, Caponi, Cittante, Di Prisco, Fiore, Gatto Simone, Macaggi, Maggio, Pasquato, Pezzini, Rotta, Samaritani, Spigaroli, Torelli, Trebbi, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Viglianesi e Zane.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Bitossi è sostituito dal senatore Mammucari.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Limoni.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Martoni.

BRAMBILLA, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione dell'Albo dei consulenti del lavoro » (689) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione dell'Albo dei consulenti del lavoro », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, la relazione sul presente disegno di legge è stata già svolta dal senatore Valsecchi nella precedente seduta.

Proseguiamo, pertanto, nella discussione generale.

P A S Q U A T O . Ho già fatto pervenire ai colleghi alcune osservazioni sul disegno di legge in esame.

Dichiaro ancora una volta di essere contrario alla istituzione dell'Albo dei consulenti del lavoro, perchè l'Albo finirebbe, in sostanza, per creare un nuovo ordine professionale, con ruoli chiusi, con facoltà di stabilire tariffe e così via. Ora, a mio avviso, è necessario considerare che ci sono altri professionisti, con titoli di studio assai superiori, con una preparazione maggiore, che possono esercitare quelle mansioni. Mi pare quindi che non sia il caso di creare questo albo chiuso, che determinerebbe, ripeto, ingiustificati privilegi per una particolare categoria.

Un'altra obiezione che muovo all'istituzione dell'Albo dei consulenti del lavoro è che tale istituzione è lesiva dei diritti riconosciuti alle associazioni sindacali dei datori di lavoro, in quanto vengono a queste sottratti particolari compiti rientranti nella più vasta attività di consulenza sindacale, che l'articolo 39 della Costituzione sovranamente loro garantisce.

La creazione dell'Albo, inoltre, causerebbe un inutile aggravio economico alle aziende, dal momento che queste sarebbero costrette a ricorrere all'opera dei consulenti del lavoro e a pagare le relative tariffe. L'onere che ne deriverebbe è abbastanza sensibile: è stato, infatti, calcolato che mentre attualmente le piccole aziende, rivolgendosi alla propria associazione di categoria, sostengono mediamente una spesa di 3.000 lire annue per dipendente, dovendosi invece avvalere dell'opera dei consulenti del lavoro, sosterrebbero una spesa di circa 18.000 lire all'anno per dipendente.

Sono del parere, pertanto, che un provvedimento di questa portata dovrebbe essere discusso in Aula, di modo che tutte le altre categorie interessate potessero far sentire la loro opinione in merito e farei la relativa richiesta se non fossi, come sempre, solo a sostenere le mie tesi! Se, però, la Commissione non volesse riconoscere questa necessità di sottoporre all'esame dell'Assemblea il disegno di legge in questione, si dovrebbe per lo meno apportare ad esso un emendamento al fine di sanare il contrasto esistente con la norma costituzionale, autorizzando cioè le associazioni sindacali ad avvalersi dei propri dipendenti per l'esplicazione delle funzioni che hanno sempre svolto finora, senza bisogno di ricorrere ai consulenti del lavoro.

Un esame ancora più approfondito del disegno di legge, poi, mi ha fatto rilevare la esistenza nel testo sottoposto al nostro esame anche di errori materiali: mentre, infatti, il primo comma dell'articolo 18 prevede che « l'Assemblea degli iscritti nell'albo della provincia elegge il Consiglio provinciale e due membri del Collegio dei revisori dei conti », il successivo articolo 19 al primo comma contempla « presso ogni Consiglio provinciale, un Collegio dei revisori dei conti, costituito da tre membri eletti dall'Assemblea degli iscritti ». La contraddizione è evidente.

P R E S I D E N T E . Le faccio presente che ci è pervenuto un messaggio corretto dalla Camera dei deputati, da cui risulta che il testo esatto del primo comma dell'articolo 18 è il seguente: « L'Assemblea degli iscritti nell'albo della provincia elegge il Consiglio provinciale e i membri del Collegio dei revisori dei conti ».

P A S Q U A T O . Devo inoltre rilevare che l'articolo 16 stabilisce che « il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno, ed in ogni caso almeno una volta ogni sei mesi: deve essere convocato anche quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti ». Ora, secondo il mio punto di vista, non è democratico escludere i diritti della minoranza, per cui sostengo la necesità di un *quorum*, sia pure di una certa consistenza, e non della maggioranza, per la convocazione del Consiglio.

L'articolo 22, infine, al primo comma dispone che « presso il Consiglio nazionale vi è un Collegio dei revisori dei conti, costituito da tre membri eletti dal Consiglio nazionale ». Ciò significa che le persone che, come appunto i revisori, sono incaricate di controllare la regolarità dell'attività svolta dal Consiglio, vengono elette dallo stesso organo che dovrà essere controllato.

G A T T O . Non è la prima volta che succede una cosa simile.

P A S Q U A T O . Non sarà la prima volta che questo si verifica, ma non è comunque lodevole.

I rilievi che ho testè fatto non li addebito al Governo, che ha presentato il disegno di legge, ma alla stessa categoria, ispiratrice del provvedimento stesso.

Per tutti i suesposti motivi, io ritengo, in subordinata, che il disegno di legge debba essere emendato e, conseguentemente, rinviato alla Camera dei deputati. Se fosse possibile, per guadagnare tempo, sarebbe opportuno, a mio avviso, nominare un comitato ristretto, composto da appartenenti ai due rami del Parlamento, che riveda tutto il provvedimento, in modo che sia applicabile e non presti il fianco a queste madornali, evidenti discordanze.

In linea di principio, però, io sostengo sempre l'inopportunità di costituire questo nuovo ordine, sia pure sotto forma di un albo, dal momento che esistono già per la categoria di cui trattasi appositi elenchi, tenuti al centro presso il Ministero del lavoro e in provincia presso gli Ispettorati del lavoro, che danno ogni garanzia per chi voglia approfittarne. Non vedo alcun motivo — ripeto — di istituire un albo, riconoscendo ad esso il diritto di amministrarsi e di stabilire delle tariffe e soprattutto mi oppongo a che sia conferito ad esso una specie di monopolio in questo campo, rivendicando la piena libertà di tutte le associazioni sindacali di tutelare e di assistere i propri soci, come hanno fatto finora.

In conclusione, pertanto, io sarei per respingere il provvedimento proposto: in via molto subordinata proporrei di discuterlo ufficiosamente con qualche rappresentante della competente Commissione della Camera dei deputati per cercare almeno di migliorarlo, eliminando le contraddizioni più evidenti.

T R E B B I . Noi condividiamo buona parte delle considerazioni fatte dal senatore Valsecchi nella precedente seduta quando ha esposto i temi principali della sua relazione, ma riteniamo che sia necessario andare anche più avanti delle considerazioni esposte dal relatore. Siamo di fronte, infatti, ad un provvedimento che noi riteniamo soltanto l'inizio di una più ampia regolamentazione della categoria dei consulenti del lavoro, in quanto è molto limitato nei suoi termini e molto insufficiente nella sua formulazione, per le innovazioni che reca e per le norme che detta a tutela dei diritti della categoria.

Il disegno di legge concede alla categoria una forma di autogoverno, ma si tratta di un autogoverno, secondo noi, troppo limitato e condizionato, perchè è soggetto, subordinato sostanzialmente, ai controlli e alle decisioni delle autorità amministrative che sono incaricate di concedere l'autorizzazione alla consulenza. Le possibilità di intervento della categoria, a nostro modo di vedere, sono peraltro estremamente limitate, in quanto il Consiglio provinciale viene sentito non in relazione alla concessione dell'autorizzazione medesima, ma soltanto in relazione alla revoca. L'autogoverno, quindi, si riduce in definitiva ad un autogoverno sostanzialmente amministrativo, piu che di carattere decisionale nella scelta dei consulenti del lavoro.

Tuttavia, nonostante questi ed altri limiti e difetti che sono stati già in precedenza rilevati, è nostro parere che il provvedimento debba essere senz'altro approvato — ed approvato stamani — dalla nostra Commissione, in quanto costituisce un primo passo in avanti, un tentativo di regolamentazione di un vasto campo di attività che finora non era in alcun modo concretamente disciplinato.

Vi è da auspicare che il Governo, una volta approvato il disegno di legge, tenuto conto delle considerazioni esposte in sede di ap-

provazione del provvedimento medesimo, ascoltate eventualmente le rappresentanze della categoria e possibilmente consultati anche i parlamentari che hanno partecipato al dibattito, addivenga all'emanazione di un regolamento che, nel limite del possibile, possa sopperire alle manchevolezze che il provvedimento presenta.

Tali manchevolezze — ripeto — sono parecchie, ma di ordine tale che, a nostro avviso, possono permettere ugualmente l'approvazione del disegno di legge. In seguito, con una regolamentazione aperta ai principi della democrazia — è questo uno degli elementi che mancano nel provvedimento — si potrà dare una impostazione nuova alla vita dell'associazione.

In particolare, per quanto si riferisce ai singoli articoli, vi è da rilevare che l'articolo 6, relativo alla revoca e alla sospensione dell'autorizzazione, presenta dei seri limiti, poichè lascia — come ho già fatto presente — un campo estremamente discrezionale alle autorità amministrative, per cui ad un certo momento potrebbero anche determinarsi delle forti discriminazioni che, al contrario, bisogna cercare in tutti i modi di evitare.

L'articolo 15 poi, relativo all'elezione del Consiglio provinciale, stabilisce che il Consiglio provinciale è eletto dall'Assemblea degli iscritti nell'albo, senza chiarire però sulla base di quali criteri l'elezione stessa si svolgerà.

M A R T O N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* È un problema di regolamento.

T R E B B I . Lo so che è un problema di regolamento, però se il regolamento rimarrà nel vago come il provvedimento, ci troveremo anche in questo caso di fronte ad una serie di contrasti; mentre i contrasti rappresentano sempre degli elementi da evitare.

Perciò, dicevo, l'elemento fondamentale che, secondo noi, deve essere presente nell'elaborazione del regolamento, è il carattere profondamente, essenzialmente democratico che occorre dare all'organismo.

Vedremo poi, sulla base dell'esperienza, se sarà il caso di modificare alcuni articoli della legge. In effetti il provvedimento contiene delle disposizioni che rappresentano veramente un non senso. Ad esempio, com'è già stato osservato, è il controllato ad eleggere il controllore. È vero che ciò accade anche in altri organismi, ma è anche vero che i controllori di norma devono essere eletti da coloro i quali hanno il diritto di effettuare questo controllo.

Pur con queste considerazioni, la nostra parte è dell'opinione che si debba dar corso all'approvazione del provvedimento, anche perchè ormai è da molto tempo che giace presso la nostra Commissione; però con la premessa cui accennavo, e cioè che, nell'articolazione del regolamento di esecuzione, il Ministero abbia la compiacenza di ascoltare i rappresentanti della categoria ed un gruppo di parlamentari di tutte le parti, che potrebbero concorrere all'elaborazione del regolamento stesso, in modo da renderlo veramente espressione della vita democratica della categoria, nonchè del Parlamento nel suo insieme.

T O R E L L I . Ho esaminato attentamente il disegno di legge, e confesso che mi ha lasciato molte perplessità; perplessità che non sono scomparse dopo la zelante, entusiastica relazione del collega Valsecchi, il quale ha detto tutto quanto poteva in favore del provvedimento.

Questo presenta un errore di fondo, iniziale. Dobbiamo infatti tener presente che, in materia, erano già in vigore una legge del 1939 ed un regolamento di venti anni dopo, del 1959.

V A L S E C C H I , *relatore*. . . . ed un decreto ministeriale del 1960.

T O R E L L I . Il disegno di legge si divide in quattro titoli. Il primo non parla affatto dell'istituzione dell'Albo, ma tratta di tutt'altro argomento; cioè delle mansioni caratteristiche della nuova professione, dei requisiti per poterla esercitare, dell'oggetto dell'attività, degli obblighi dei consulenti, via via fino all'articolo 7 compreso. Orbene,

ho l'obbligo di far presente che il contenuto di questi primi sette articoli è stato preso integralmente dal regolamento del 1959, e che, quindi, noi andiamo a legiferare su una materia che è già tutta normativamente regolata.

Mi si potrebbe obiettare che la legge precedente può anche essere abrogata. E invece no, poichè la relazione ministeriale, unita al disegno di legge, afferma come presupposto del provvedimento: « Ferma restando la disciplina vigente »; e quindi ogni norma vigente rimane in atto, con l'aggiunta di quanto oggi noi ci accingiamo a varare. Pertanto, come dicevo, con il titolo primo del provvedimento noi non faremmo altro che un doppione. Vi sarebbe qualche modifica, ma si tratta, evidentemente, di una parte non studiata, non meditata, che è impossibile approvare nella sua attuale formulazione; a prova di ciò, come ho detto, vi è la relazione ministeriale che, commentando i singoli articoli, a un certo punto dice: « Con l'articolo 1 si riafferma la disciplina vigente e il divieto generale . . . »; il che significa che è perfettamente inutile ripeterlo di nuovo. Per quanto concerne l'articolo 2 si dice: « L'articolo 2, in armonia con i concetti espressi, ribadisce che. . . », cioè ribadisce quanto è stato contemplato dalla legge precedente. Quindi è tutto il titolo che deve essere rivisto.

E passiamo ora a quello che è il vero contenuto del disegno di legge: l'istituzione dell'Albo dei consulenti del lavoro. La scorsa seduta il relatore osservò che la distinzione tra ordine ed albo consiste nel fatto che il primo deve essere di laureati, mentre il secondo di diplomati. Ma, caro collega Valsecchi, qui siamo fuori strada: l'ordine, formalmente parlando, è il contenente; l'albo il contenuto. E comunque l'ordine è l'associazione di determinate categorie: avvocati, medici, eccetera. I ragionieri non hanno l'ordine, hanno il collegio; ed altre associazioni hanno altre denominazioni. Si tratta di nomi derivanti, *temporibus illis*, dalle associazioni di categoria incaricate di tenere l'albo; il quale, a sua volta, è l'elenco di coloro che appartengono a quella associazione.

B O C C A S S I . Sono enti di diritto.

T O R E L L I . Sono enti, ripeto, con diverse denominazioni e con l'incarico di custodire l'albo.

F I O R E . L'iscrizione ad essi è obbligatoria.

T O R E L L I . Adesso, quindi, diventerebbe obbligatoria anche in questo caso, per potere esercitare la professione.

Ora la domanda che mi pongo è quella dell'utilità o meno della concessione del diritto a formare un albo dei consulenti del lavoro. Si può concederlo? Sì, si può far tutto; andiamo però contro la prassi attuale, contro la situazione attuale. Gli albi professionali, a tutt'oggi, hanno la caratteristica di raccogliere professionisti forniti di un titolo di studio specializzato per quella determinata professione. L'avvocato appartiene all'ordine ed ha istituito il suo albo in conseguenza di studi specifici condotti sul diritto in genere; il medico ugualmente, per quanto attiene alla medicina; i chimici per la chimica. Ma in questo caso è diverso, poichè i consulenti del lavoro hanno un titolo di studio generico, non specifico; e questo è il primo argomento, è la prima lacuna che riscontro. Non si può andare contro il passato.

F I O R E . E i giornalisti?

T O R E L L I . Il giornalista rappresenta un caso diverso.

In secondo luogo l'appartenenza ad un albo, anche a quello dei giornalisti, prevede il diritto all'esercizio esclusivo di quella professione. Ma in questo caso non è così, perchè le mansioni dei consulenti del lavoro possono, anzi debbono, essere svolte dai datori di lavoro. Sono essi, infatti, che per legge debbono esercitare tale attività.

Quindi ritengo che questa categoria di consulenti del lavoro sia una categoria di ausiliari puri e semplici, privi di uno studio specifico in materia, privi di un diritto esclusivo nell'esercizio della professione. Sono in più irresponsabili: in tutte le professioni

esiste una responsabilità da parte di chi le esercita, ma qui no. Vi è infatti l'articolo 7, il quale stabilisce che l'esercizio dell'attività dei consulenti non esime i datori di lavoro dagli obblighi ad essi imposti dalle leggi vigenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale.

Noi andiamo pertanto ad istituire l'albo di una categoria di persone umilissime; categoria che deve applicare determinate leggi, rese difficili solo dal fatto che i legislatori del passato non hanno saputo renderle semplici. Ma è mai ammissibile che queste incombenze possano e debbano essere esercitate da un datore di lavoro, anche se ha frequentato solo la terza elementare, e che paga e va in galera se sbaglia, mentre chi non è datore di lavoro deve assurgere a dignità professionale perchè si è costituito l'albo? Qui siamo di fronte ad una concezione aberrante di quella che è la dignità della professione, degli organi professionali, degli enti professionali e della costituzione degli albi.

Mi sembra quindi che si stia esagerando, ed è per questo motivo che chiedo la sospensione dell'esame del disegno di legge.

V A R A L D O . Il senatore Pasquato ha accennato alla possibilità di una rimessione all'Assemblea del disegno di legge. Ora io desidero ricordare ai colleghi che questo provvedimento era già stato, in un primo tempo, assegnato al nostro esame in sede referente, e che noi, all'unanimità, ne chiedemmo l'assegnazione in sede deliberante.

Come sappiamo tutti, la Presidenza del Senato concede il passaggio di un disegno di legge, assegnato ad una Commissione in sede referente, alla sede deliberante, solo nel caso che nella richiesta si sia avuta l'unanimità. Il desiderio del senatore Pasquato, in effetti, è puramente velleitario, in quanto non suffragato dal necessario numero di firme; ma bisogna comunque considerarlo intempestivo, proprio per il motivo suaccennato. La Presidenza del Senato potrebbe infatti rivolgere il suo biasimo a tutta la Commissione — e non solo ai richiedenti la remissione in Aula — poichè una simile richiesta sarebbe una palese contraddizione con l'unanimità in precedenza espressa.

Io non sono contrario al provvedimento; però non condivido neppure l'idea del collega Trebbi per cui, con l'emanazione del regolamento di esecuzione, si potrebbe rimediare a quanto vi è di imperfetto nel disegno di legge. Ad esempio, la questione dei revisori dei conti presso il Consiglio nazionale, eletti dallo stesso Consiglio, non potrebbe certo essere corretta in quella sede; e noi dobbiamo fare particolare attenzione a tale questione poichè, mentre in genere questi consigli nazionali debbono rispondere del bilancio all'Assemblea nazionale, in questo caso non esiste Assemblea nazionale. Il provvedimento non accenna neanche al fatto che sia compito di un'Assemblea generale l'approvazione dei rendiconti, mentre parla di un'Assemblea provinciale che deve approvare i rendiconti proposti dal Consiglio provinciale.

Non vi è neanche un accenno alla presentazione di un bilancio da parte del Consiglio nazionale, anche se ha dei revisori dei conti, nè ad un'Assemblea che approvi questi ultimi; perciò dovrebbe far tutto il Consiglio nazionale: nominare i revisori e tenere un bilancio segreto di cui non dare conto a nessuno. Più che mai, quindi, si aggraverebbe la situazione del controllore nominato dal controllato.

È pertanto assolutamente necessario apportare delle modifiche al provvedimento, anche se ciò causerà qualche ritardo alla sua approvazione definitiva; d'altra parte, esso non presenta alcuna urgenza, non ha dinanzi a sè alcuna scadenza, non è di quelli che è necessario approvare nella loro formulazione originaria per evitare inconvenienti. Se lo modificheremo dal lato tecnico, ispirati dal buon senso, agiremo per il meglio; e sarà poi la Camera dei deputati a decidere se accogliere o meno le nostre modifiche.

Come avvenga la nomina del Consiglio nazionale, anzitutto, è un *rebus*. Ogni Consiglio provinciale procede ad una votazione nel proprio interno, non potendo indicare più di un candidato; ma poi chi raccolga i voti provenienti dai Consigli provinciali per vedere chi sono i quindici eletti non si riesce a capire, poichè il provvedimento non speci-

fica nulla. Anche questo è un grosso punto interrogativo.

T R E B B I . Sarà questione di regolamento.

V A R A L D O . Ma, ripeto, la questione dei revisori dei conti non può essere risolta col regolamento. E come il Consiglio provinciale deve presentare un proprio bilancio all'Assemblea, lo stesso deve essere per il Consiglio nazionale.

Concordo anche con l'osservazione del senatore Pasquato relativa alla convocazione del Consiglio provinciale, convocazione che non può essere chiesta solo dalla maggioranza. Ciò non è logico, tanto più che non vi è armonia con quanto riguarda il Consiglio nazionale, che può essere convocato su richiesta di un terzo dei componenti. Ora in questi provvedimenti è necessaria una certa coerenza tra i diversi organi provinciali e nazionali; ed è per questo motivo, oltre agli altri già esposti, che ritengo necessaria la formulazione di alcuni emendamenti.

Z A N E . Dopo l'intervento del senatore Torelli debbo manifestare anch'io delle serie perplessità circa l'approvazione del disegno di legge. Il senatore Torelli ha portato delle argomentazioni valide ed io, mentre non giungo al punto cui è giunto il senatore Pasquato — al punto cioè di caldeggiare addirittura il rigetto del disegno di legge — sono dell'opinione che il provvedimento stesso non possa essere approvato nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati, per i motivi prospettati dallo stesso relatore sia nella seduta precedente sia, ancor prima, durante l'esame in sede referente del disegno di legge.

Esso presenta infatti delle gravi lacune; lacune che non possono essere corrette in un secondo tempo con un ulteriore provvedimento in materia. Un nuovo provvedimento potrebbe avere, semmai, carattere interpretativo; ma non potrebbe certo capovolgere i concetti fondamentali della legge. Non possiamo emanare un provvedimento che rechi quelle storture che sono state saggiamente denunciate dal collega Torelli. Troviamo il modo di legiferare in maniera tale che non vi sia in seguito bisogno di un ulteriore intervento legislativo per chiarire quanto noi andiamo a stabilire in questo momento. Mi sembra che, giacchè siamo investiti del potere deliberante, dobbiamo cercare di legiferare nel modo più corretto che sia possibile, senza creare, in sede di applicazione della legge, delle difficoltà a chi dovrà interpretarla.

Sono perciò per un esame accurato ed approfondito del disegno di legge.

P E Z Z I N I . Prendo la parola per alcune considerazioni, che avrei evitato senz'altro se non vi fossero stati gli interventi dei senatori Pasquato e Torelli, che ci hanno lasciato alquanto perplessi.

In sostanza pare che si stia dimenticando, da parte degli onorevoli colleghi citati, che tutta la materia è già disciplinata da un complesso di leggi e di regolamenti, e che il provvedimento in esame altro non vuole essere che una riorganizzazione dell'attività del consulente del lavoro, attività che è attualmente disciplinata dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e dal relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 921.

Vi è inoltre il decreto del 1960, mi sembra già citato dal collega Valsecchi, nel quale tutta l'attività dei consulenti del lavoro è, in certo qual modo, inquadrata.

Ora, come dicevo, il disegno di legge non vuole che completare tutta questa legislazione preesistente istituendo un'albo per i consulenti del lavoro, i quali fino ad ora svolgevano la loro attività dietro autorizzazione conferita dal Ministero del lavoro; oggi si vuole dare maggiore serietà alla categoria ed alla professione da essa esercitata.

La relazione ministeriale osserva infatti che il disegno di legge in oggetto è diretto a realizzare un'organica e compiuta disciplina della materia; mentre qui si vuole addirittura mettere in non cale quanto è avvenuto fino ad oggi in questo campo e, addirittura, ricominciare daccapo, contestando perfino che questa categoria sia composta da professionisti che hanno funzioni sociali di una

certa rilevanza. Questo per quanto riguarda la sostanza del provvedimento.

Circa l'*iter* del disegno di legge, mi sembra che non si possa pretendere assolutamente di porre ostacoli all'esame del provvedimento; certo, dei rilievi che ho sentito dianzi avanzare qualcuno ha un certo fondamento. Si tratta però di questioni assai lievi, da affrontare durante l'esame dei singoli articoli; esame al quale si dovrebbe ora dare senz'altro inizio.

D I P R I S C O . Mi dichiaro senz'altro favorevole, in linea generale, al provvedimento in discussione, considerando l'importanza assunta dalla professione di consulente del lavoro.

Per quanto si riferisce ai problemi della vita interna della categoria, anche io ritengo, come è già stato auspicato in precedenza, che questi possono essere risolti dal regolamento, il quale non può certamente modificare determinati articoli di legge, ma può completare quelle che sono, secondo il mio parere, le lacune maggiori, dando soprattutto alla categoria una particolare normativa democratica.

G A T T O . Anche noi siamo favorevoli al provvedimento in discussione e lo siamo per una considerazione di carattere fondamentale. La necessità di disciplinare l'esercizio dell'attività di consulenza è venuta dall'esperienza di questi ultimi decenni, che ha messo in evidenza la frequenza con cui persone che non potrebbero esercitare la consulenza, non solo l'esercitano ma, anzichè far rispettare alle aziende le leggi relative ai rapporti di lavoro, contribuiscono all'evasione molto ben congegnata di quelle stesse leggi. Il fatto stesso che il disegno di legge preveda espressamente delle incompatibilità sta a dimostrare che è necessario: in precedenza, infatti, qualsiasi dipendente dello Stato, per il silenzio della legge al riguardo, poteva esplicare la consulenza a favore di ditte ed aziende. Oggi, invece, a parte l'intervento dell'Amministrazione, vi è il controllo della categoria stessa, la quale, se viene a conoscenza che un dipendente dello Stato è il tacito consulente di una ditta, può, con l'autorevolezza che le deriva dal fatto di avere un Albo professionale, denunziare il caso alle autorità competenti.

Si sono visti molto spesso infatti — ed ognuno di noi ha una certa esperienza al riguardo — funzionari delle imposte appena andati a riposo o dimissionari cominciare ad esercitare nel giro di qualche mese una funzione di consulenza tributaria su larghissima scala e non come ci si aspetterebbe da chi è agli inizi di una professione.

Si voglia pure considerare il presente disegno di legge sotto l'aspetto delle cose perfettibili, però nessuno può contestare che esso rappresenta un contributo effettivo alla repressione di certi abusi. Ritengo pertanto che sia nostro dovere passare al più presto all'esame e all'approvazione dei singoli articoli, senza precludere per questo la possibilità di apportare quei miglioramenti al testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, che dal corso della discussione possano risultare utili o addirittura necessari.

V A L S E C C H I , *relatore*. Ritengo di dover ringraziare gli onorevoli colleghi per il contributo che hanno voluto dare a questa discussione e soprattutto per la passione che hanno voluto dedicare all'argomento, che, pur non essendo eccessivamente importante da un punto di vista legislativo, lo è tuttavia ai fini pubblici e sociali.

A me pare di avere rilevato che le critiche ed i suggerimenti che sono affiorati nella discussione corrispondano alle opposizioni, alle critiche e ai suggerimenti pervenuti dall'esterno della Commissione. Una prima opposizione è quella che non vorrebbe consentire ai consulenti del lavoro di assumere una qualifica professionale e conseguentemente di dotarsi di un Albo che possa stabilire una disciplina organizzativa. A questo proposito, vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi su alcune pubblicazioni uscite in questi giorni, fatte per scoraggiare l'*iter* del disegno di legge, le quali accusano la categoria dei consulenti del lavoro di accogliere nel proprio ambito anche persone scarsamente preparate o poco corrette: questo si verifica, purtroppo, non soltanto nella categoria dei consulenti del lavoro, ma spesso

anche in altre categorie, che si trovano ad un livello molto più elevato. Ora, però, a me pare che proprio l'eventuale presenza di persone non qualificate suggerisca a noi la necessità di dotare la categoria di uno strumento, l'Albo, che sia in grado, attraverso il Consiglio nazionale, di attuare una disciplina interna al fine di ripulire, se pure ve ne è bisogno, qualche angolo dell'organizzazione.

La seconda opposizione è molto più sostanziale, in quanto suggerisce la necessità di non creare una specie di monopolio dei consulenti del lavoro e di sentire anche le organizzazioni imprenditoriali, le piccole imprese e soprattutto le imprese artigiane.

Abbiamo ricevuto delle richieste anche da parte di una Associazione dei consulenti del lavoro che ha sede a Palermo: si tratta di una piccola associazione che, per così dire, è dissidente, e le cui richieste vanno, però, al di là di quello che noi intendiamo disciplinare con l'approvazione del presente disegno di legge, in quanto prevedono la modifica della legge 23 novembre 1939, n. 1815, del relativo regolamento di attuazione del 1959 e conseguentemente del piccolo regolamento contenuto nel decreto ministeriale del 1960, firmato dall'allora Ministro del lavoro e della previdenza sociale Zaccagnini.

Il Sindacato consulenti del lavoro — un'altra organizzazione che non è ben nota — chiede più o meno le stesse cose.

Vi è poi l'Associazione imprenditoriale, che fa le osservazioni già esposte dal senatore Pasquato, mentre l'Ordine degli avvocati ha presentato soltanto una protesta, ma non ha portato elementi sui quali poter esercitare un nostro esame e poter dare un giudizio. Le precedenti richieste, invece, vanno esaminate e discusse, in quanto corrispondono anche alle osservazioni che sono state fatte in questa Aula.

L'Associazione consulenti del lavoro e il Sindacato consulenti del lavoro in particolare chiedono prima di tutto che venga concessa la qualifica professionale, il che dimostra, contrariamente a quanto si è sostenuto, che tale qualifica non viene riconosciuta dal presente disegno di legge: chiedono, inoltre, l'estensione delle facoltà per i consulenti e l'estensione dell'area territoriale di lavoro, una volta ottenuta l'autorizzazione da un Ispettorato del lavoro, a tutto il territorio nazionale, allineandosi in tal modo a quelle che sono le premesse del disegno di legge di iniziativa del senatore Nencioni, di cui ho parlato nella precedente seduta; non solo, ma chiedono anche che l'autorizzazione venga trasformata in abilitazione. Viene fatta, inoltre, richiesta del praticantato per coloro che desiderano divenire consulenti del lavoro, della facoltà di asportare i documenti di lavoro fuori delle aziende ed infine di riconferma del divieto della tenuta dei libri da parte delle Associazioni imprenditoriali, nonostante il dettato dell'articolo 1 del presente disegno di legge, che costituisce già una apertura rispetto all'articolo 4 della legge del 1939.

Le associazioni imprenditoriali, invece, in via principale chiedono l'autorizzazione alla tenuta dei libri paga per le piccole aziende e per le imprese artigiane.

C'è infine il problema delle cooperative, che è estremamente pesante, perchè abbiamo cooperative anche con seicento dipendenti: a tale proposito la discussione avvenuta alla Camera è stata molto ampia.

Cosa vi è da dire su queste osservazioni? Io vorrei prima di tutto chiarire ai colleghi quali sono le finalità che il disegno di legge persegue. Mi sembra che esse risultino esplicitamente dalle norme vigenti in tema di consulenza del lavoro. La consulenza in materia di lavoro è stata regolata per la prima volta con la legge 23 novembre 1939, n. 1815, e, in seguito, con il decreto presidenziale, già ricordato, del 1959, nonchè con il decreto del 1960 del ministro Zaccagnini.

I tre provvedimenti, in sostanza, dispongono: primo, che la tenuta dei libri paga e dei documenti del lavoro è affidata personalmente ai datori di lavoro ed alla loro responsabilità, e che essi possono a loro volta affidare la tenuta dei suddetti libri e documenti — mantenendo però la loro responsabilità — a personale impiegatizio assunto con rapporto di dipendenza; secondo, che i datori di lavoro, ove non vogliano o non possano esercitare questo loro diritto dovere, sono auto-

rizzati ad affidare queste mansioni delicate a terzi. La legge precisa quali debbano essere questi terzi, elencandoli tassativamente: avvocati, commercialisti, ragionieri; nonchè, al di fuori di queste tre categorie, esperti della materia che siano muniti di autorizzazione ministeriale. Al di là di questo la legge non va; non solo, ma insiste nel dire che i documenti di lavoro debbono essere tenuti presso gli uffici delle aziende, e ciò in qualche caso è impossibile, poichè certe piccolissime aziende non hanno neppure ufficio.

Quindi, come vedete, lo scrupolo dello Stato su questa materia arriva al punto di indicare tassativamente le persone che possono esercitare le funzioni di consulente del lavoro, e di non tollerare che i libri paga vengano tenuti in luogo diverso dall'azienda. Vi è dunque una preoccupazione di delimitare l'area di competenza della tenuta dei libri di lavoro, circoscrivendo i gruppi di terzi che tale competenza possono assumere.

Ora si può anche pensare che tale tipo di regolamentazione sia alquanto superato; e personalmente ne sono convinto. Ma allora il problema non è quello di ottenere la modifica di determinati articoli di quelle leggi; il problema è quello di mutare sostanzialmente la legge, creando una regolamentazione più efficiente, più moderna. Mi sembra perciò che sia inopportuno approfittare del fatto che stiamo esaminando un provvedimento il quale non ha nulla a che vedere con le leggi citate ma tende solo a creare una normativa, anche per ragioni d'ordine sociale e pubblico, della professione di consulente del lavoro; e, attraverso tale provvedimento, far passare qualcosa che soddisferebbe alcuni interessi ma non darebbe alla categoria una regolamentazione totale, moderna, efficace.

Quindi, se desideriamo veramente raggiungere quegli obiettivi che sono stati qui enunciati, non dobbiamo insistere nel voler modificare il disegno di legge in esame, il quale, ripeto, non tocca nulla delle leggi precedenti e vuole solo istituire l'Albo dei consulenti del lavoro, ma dobbiamo prepararci a riesaminare tutta la materia.

Se poi la Commissione lo ritenesse opportuno, presenterei un ordine del giorno, con cui inviterei il Governo a nominare una Commissione con il compito di preparare un regolamento di attuazione della legge che stiamo per approvare. L'esperienza ci dirà poi come modificare sostanzialmente la legge vigente, creando norme che possano andare incontro alle esigenze di tutti.

Mi sembra che in questo modo potrebbe veramente essere realizzato l'obiettivo che ci proponiamo. Detto questo, vorrei considerare uno per uno i punti toccati dai colleghi intervenuti nella discussione.

Per quanto riguarda la qualifica professionale, debbo osservare che purtroppo il provvedimento non dà tale qualifica; e questo è tanto vero che la vigilanza sui consulenti del lavoro e sulle loro organizzazioni non è affidata al Ministero di grazia e giustizia, come per altre professioni, ma è affidata al Ministero del lavoro. Del resto, lo stesso disegno di legge non chiama mai professionisti questi consulenti. Ciò andrà fatto in futuro — *de lege ferenda* —, e non in questo momento; ma a me pare che non si potrà negare la qualifica professionale a gente che svolge una attività intellettuale, opera in senso autonomo e deve avere il titolo di studio di scuola media superiore; cioè un titolo di studio equipollente a quello dei ragionieri. Ritengo che andando avanti di questo passo, insistendo perchè queste persone, che si occupano di problemi di carattere sociale, siano quanto più possibile preparate, anche dal punto di vista politico, non si possa che ottenere un vantaggio per il nostro Paese; e conseguentemente mi sembra, ripeto, che la questione dovrà essere a suo tempo riesaminata.

Bisogna non dimenticare, inoltre, che questa gente deve sostenere sulla materia specifica — diritto del lavoro — un esame che, pur non essendo configurato dalla Costituzione come esame di Stato, è pur sempre sostenuto di fronte a funzionari dello Stato.

Per quanto riguarda le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, mi sembra che non sia il disegno di legge ad escluderle dall'attività di consulenza, bensì la legge del 1939; quindi, se vi è una lesione dei diritti delle associazioni sindacali, ciò non è da imputarsi al disegno di legge ma alla vecchia norma.

Debbo d'altronde ricordare che le associazioni imprenditoriali e le piccole imprese artigiane svolgono tale attività nonostante la legge del 1939, e credo che nessuno, per il momento, le abbia disturbate. Ora non è questo genere di provvedimenti che aggrava certe situazioni, perchè quello in esame, semmai, conferma il valore della legge del 1939, con una modesta apertura a favore delle imprese artigiane.

P A S Q U A T O . È stata la Costituzione a sancire questi diritti.

V A L S E C C H I , *relatore.* Faccio anch'io parte di un'associazione sindacale, e credo che i miei amici liberali accetteranno la proposta di riesaminare tutta la legislazione su questa materia.

A me sembra, pregiudizialmente, che i sindacati debbano fare i sindacati. L'assistenza di questo genere la fanno altri tipi di organizzazioni; quindi le associazioni sindacali non si possono considerare lese per il fatto che la legge del 1939 non concede loro l'espletamento di una certa attività. Sarà *dura lex sed lex;* si vedrà, *de lege ferenda,* su queste aspirazioni, ma non si può assolutamente parlare di lesione di diritti.

A N G E L I N I . Poichè è stato detto che col provvedimento in esame si ribadiscono, salvo qualche modifica, le disposizioni della legge del 1939, si dovrebbe prendere in esame anche il disegno di legge di iniziativa del collega Nencioni sullo stesso argomento.

Io chiedo scusa perchè non ero presente all'inizio della discussione; ma mi sembra che o decidiamo che il disegno di legge Nencioni è superato e che non si delibererà in proposito, oppure quel disegno di legge deve essere discusso assieme a quello in esame. Altrimenti, non facendo così, ne precludiamo la discussione.

V A L S E C C H I , *relatore.* Il collega Angelini ha premesso di non essere stato presente all'inizio della discussione. Ora io posso dirgli che la Commissione ebbe ad affrontare preliminarmente il problema se i due disegni di legge andassero discussi congiuntamente. Dalla valutazione dei due provvedimenti — concernente l'istituzione dell'Albo dei consulenti del lavoro quello governativo, e la modifica della legge del 1939 quello d'iniziativa del senatore Nencioni — risultò che essi erano totalmente diversi e non potevano essere discussi insieme; ragione per cui la Commissione decise unanimemente di esaminare il primo, rinviando l'altro.

A N G E L I N I . Ma ora vi è un fatto nuovo. Finchè il presente disegno di legge era in sede referente la questione non veniva pregiudicata; ma oggi che esso ci è assegnato in sede deliberante, la situazione è diversa.

V A L S E C C H I , *relatore.* A mio avviso, il rilievo non ha fondamento: il disegno di legge Nencioni, infatti, è all'ordine del giorno dei lavori della 10ª Commissione ed io ne sono il relatore. La Commissione ha già deciso che i due disegni di legge fossero discussi separatamente, in quanto si tratta di due argomenti differenti: il disegno di legge Nencioni, infatti, si propone di modificare la legge del 1939, mentre il disegno di legge oggi sottoposto al nostro esame intende semplicemente istituire l'Albo dei consulenti del lavoro.

Ora, pur non accettando il disegno di legge d'iniziativa del senatore Nencioni, perchè è a favore soltanto dei consulenti del lavoro, io penso che quando si discuterà quel disegno di legge potranno essere affrontate certe questioni di cui oggi si è trattato, relative alla modifica della legge del 1939.

Ecco la ragione per la quale, nell'ordine del giorno di cui ho dianzi fatto cenno, proporrò che il Governo si impegni a studiare la modifica delle norme vigenti.

Per quanto si riferisce al rilievo fatto dal senatore Pasquato relativamente alla necessità della maggioranza per la convocazione del Consiglio provinciale, è opportuno tenere presente che vi sono delle riunioni periodiche del Consiglio e che la maggioranza è richiesta unicamente per quelle straordina-

rie, per cui mi pare che il principio possa essere accettato.

Vi è poi il problema dei revisori dei conti: a questo proposito mi ha fatto osservare il senatore Angelini che quando si dice che i revisori sono nominati dal Consiglio nazionale, non si dice che i revisori sono nominati dall'esecutivo. Mi pare, conseguentemente, che una certa configurazione democratica si possa riconoscere anche in questo caso.

Mi sembra, pertanto, che per tali motivi non si debba accantonare o ritardare l'approvazione del provvedimento, in considerazione soprattutto del fatto che si tratta di dare una regolamentazione ad una categoria che comprende circa quindicimila persone ed a mio avviso è meglio che queste siano in qualche modo regolamentate, piuttosto che non lo siano affatto.

Ritengo, quindi, che sia ormai tempo di passare all'esame e all'approvazione dei singoli articoli.

P A S Q U A T O . È stato detto quanto a titoli di studio che anche i ragionieri hanno quello di scuola media superiore. Vi è, però, un altro motivo fondamentale che giustifica e spiega la nostra opposizione e cioè che i ragionieri hanno sì un loro collegio, ma non hanno un monopolio. Nessuna legge, al contrario di quanto stabilisce il presente disegno di legge, riconosce, infatti, ai ragionieri il monopolio di esercitare quella funzione, che può essere esercitata anche da un avvocato o da un commercialista.

Inoltre, se una associazione sindacale vuole assistere i propri associati, come fa oggi senza alcuna limitazione, perchè deve essere privata di una facoltà che la Costituzione le ha riconosciuto?

P E Z Z I N I . Ma non si tratta di un monopolio. Il primo comma dell'articolo 1, infatti, stabilisce che la tenuta e la regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, non può essere assunta se non dai professionisti di cui all'articolo 5 della legge 3 novembre 1939, n. 1815, o dai consulenti del lavoro.

T O R E L L I . Desidero fare due osservazioni. In primo luogo, per quanto si riferisce al quesito se i consulenti del lavoro sono o non sono dei professionisti, faccio rilevare che nel primo comma dell'articolo 28, aggiunto insieme all'articolo 27 dalla Camera dei deputati al testo originario del disegno di legge, è detto: « ... possono chiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività professionale... ». È evidente, pertanto, che la qualifica professionale viene loro riconosciuta dal disegno di legge che stiamo esaminando.

È stata inoltre rilevata la necessità di una regolamentazione: a questo proposito, desidero, però, richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che tutto quanto riguarda la disciplina della categoria è già contenuto nel Regolamento del 1959, che prevede persino le penalità per gli abusivi. Non vi è, pertanto, alcuna necessità di ripetere quella regolamentazione.

Perchè allora i consulenti del lavoro mirano ad avere un proprio albo? La risposta è molto semplice: per lo stesso motivo per il quale lo hanno chiesto gli altri professionisti, e cioè non solo per un senso di dignità e di decoro, ma soprattutto per avere il diritto di determinare le proprie tariffe e di stabilire, quindi, essi stessi gli emolumenti da presentare ai vari datori di lavoro.

Mentre, però, per tutte le altre categorie professionali i Consigli dell'Ordine e i Collegi possono proporre al Ministero i prospetti per le tariffe professionali e spetta poi all'esecutivo deliberare e stabilire le tariffe definitive, per il presente provvedimento il Consiglio nazionale è arbitro di deliberare esso stesso le tariffe in modo autonomo.

Ora, io mi domando se è giusto che costoro debbano avere maggiori diritti di quelli che hanno gli altri professionisti italiani!

M A R T O N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Ho l'impressione che si sia talmente allargato il campo della discussione da andare al di là delle intenzioni e della lettera del provvedimento che è all'esame della Commissione.

Guardiamo il punto di partenza: ci troviamo di fronte ad una categoria di professio-

nisti (svolgono, infatti, una attività autonoma come tanti altri e quindi possono definirsi certamente professionisti), che oggi annovera, come è stato già rilevato, 13-14.000 persone circa. Attualmente l'attività dei consulenti del lavoro è regolata dalla legge del 1939 e dal regolamento del 1959. Essi chiedono, per ragioni che il Governo considera obiettive, che tutti — ritengo — dovrebbero considerare obiettive, che venga istituito un Albo della categoria: e le ragioni che li hanno spinti ad avanzare tale richiesta non sono soltanto ragioni di dignità e di decoro, ma anche ragioni di opportunità. Pullulano, infatti, ai margini di questa categoria elementi che non hanno nè la competenza, nè la capacità di svolgere questa attività, come vi sono anche molti dipendenti dello Stato, i quali, negli ultimi anni di servizio, svolgono le stesse funzioni. Ora, per eliminare questi inconvenienti, il Governo ha ritenuto di dover accettare la richiesta dell'istituzione di un Albo, il quale ponga un po' d'ordine in tutta la materia, stabilendo i requisiti, i titoli di studio necessari, le incompatibilità e via dicendo.

È stato detto in precedenza che i consulenti del lavoro non hanno alcuna competenza specifica: a questo proposito desidero ricordare agli onorevoli Commissari che i consulenti per essere iscritti nell'Albo devono superare un apposito esame, le cui modalità sono stabilite nel provvedimento in discussione.

L'articolo 4 del presente disegno di legge, inoltre, precisa che l'esercizio dell'attività di consulente del lavoro è incompatibile con la qualità di dipendente dello Stato. Non solo, ma stabilisce anche che un ex dipendente dello Stato non potrà svolgere la funzione di consulente del lavoro se non sarà trascorso un certo tempo dalla cessazione del servizio. Quindi vi è una garanzia, oltre che per i consulenti stessi, per i ragionieri, per gli avvocati e per tutti gli altri professionisti autorizzati allo svolgimento di tale attività. Il fatto che un dipendente dello Stato deve lasciare trascorrere due anni dalla cessazione del servizio, prima di poter esercitare la consulenza del lavoro nella provincia in cui era occupato, ritengo che dovrebbe essere accolto con piacere da tutti i componenti della Commissione.

Mi sembra poi che non abbia grande rilievo il problema della organizzazione interna dell'Albo.

L'Associazione di categoria chiedeva l'Ordine per i consulenti del lavoro. Il Governo non ha aderito a tale richiesta, così come non vi ha aderito la Commissione della Camera, in primo luogo per la questione del titolo di studio, e, in secondo luogo, perchè il Ministero competente sarebbe stato in tal caso quello di grazia e giustizia, mentre il Ministero del lavoro desidera mantenere la vigilanza in materia.

Vi erano anche richieste particolari da parte dei consulenti. La discussione maggiore verteva sulla possibilità, da parte dei consulenti stessi, di asportare i libri contabili dalle aziende, per esaminarli presso i loro studi. Il Governo e la Commissione della Camera non hanno potuto aderire a tale richiesta per le ragioni addotte dall'onorevole relatore. Vi sono precise disposizioni di legge ed una decisa impostazione delle Organizzazioni sindacali a tutela dei diritti dei lavoratori.

Terzo punto: le associazioni sindacali. Io credo che il punto di maggior rilievo della discussione sia questo. L'istituzione dell'Albo dei consulenti del lavoro toglie a queste associazioni la possibilità di curare direttamente la tenuta dei libri contabili, è vero; ma vorrei far rilevare che la legge del 1939 non consentiva assolutamente questa possibilità per le associazioni stesse, contrariamente a quanto è stato affermato, mi sembra, dal senatore Pasquato. Vi sono state delle circolari in materia, una del 1961 ed una del 1962. Con la prima si vietava categoricamente alle associazioni sindacali di tenere i libri contabili; e credo che gran parte degli onorevoli senatori abbia avuto lagnanze in proposito da parte delle associazioni, specie di quella della piccola impresa artigiana. Successivamente si è cercato, con un'altra circolare, di rendere meno decisa e tassativa la disposizione.

Ho voluto richiamare queste circolari perchè gli onorevoli senatori abbiano ben

presente che il provvedimento non innova in senso peggiorativo, ma, semmai, in senso migliorativo, in quanto consente alle associazioni sindacali dell'artigianato e della piccola industria di curare la tenuta dei libri contabili.

Oggi esiste il problema della responsabilità del datore di lavoro; è una responsabilità sancita da tutti i provvedimenti di legge. Non esiste un problema di monopolio, in quanto la legge stabilisce innanzitutto che responsabile della tenuta dei libri contabili è appunto il datore di lavoro, il quale può farlo direttamente o a mezzo di propri dipendenti; o, ancora, assumendo dei professionisti, avvocati, commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro.

Quindi il provvedimento in esame tende solo a porre ordine in questa categoria di consulenti del lavoro, oggi in gran parte disorganizzata; pone limiti all'esercizio della loro attività; impedisce che essa venga esercitata dai dipendenti dello Stato; istituisce un Albo con organizzazione interna di categoria.

L'ultimo rilievo è quello riguardante le tariffe dei consulenti del lavoro.

P E Z Z I N I . È inesatto. La determinazione dei compensi è proprio prevista alla lettera *b*) dell'articolo 23. Le tariffe devono essere approvate dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quindi non sono *ad libitum* del Consiglio nazionale. L'ultimo comma dell'articolo 23, infatti, stabilisce: « Le deliberazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) del presente articolo devono essere approvate col decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ».

M A R T O N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Mi sembra pertanto che, vista la questione in questo quadro, non dovrebbero sussistere preoccupazioni. Si tratta solo di un inquadramento della categoria; non si vengono a ledere interessi di altre categorie professionali, ma anzi si concedono dei miglioramenti nei confronti delle associazioni artigianali e della piccola industria, perchè si consente loro di tenere e curare i libri contabili.

Vi sono effettivamente dei problemi in ordine alla regolamentazione interna dell'Albo. Io ricordo che nella Commissione della Camera non si diede eccessivo peso a questa regolamentazione. Infatti, per quanto concerne la questione dei revisori dei conti nel Consiglio nazionale, c'è da osservare che nel progetto di legge originario non si parlava di revisori, in quanto il Consiglio nazionale non avrà la possibilità di effettuare grosse spese, non disponendo dei fondi necessari.

V A R A L D O . Vi è un tesoriere.

M A R T O N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Possiamo considerarlo un augurio per la categoria.

Penso, per le ragioni esposte, che sia opportuno approvare questo disegno di legge che, dettando particolari norme per l'iscrizione all'Albo, dà maggior prestigio e decoro alla categoria dei consulenti del lavoro e impedisce determinanti abusi che oggi, purtroppo, sussistono.

Con la certezza di non facilitare la concorrenza sleale nei confronti di altre categorie di professionisti e, anche, con la certezza di aver favorito le associazioni sindacali della piccola industria e artigiane, il Governo invita gli onorevoli senatori ad approvare questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . L'onorevole Sottosegretario ed il relatore, senatore Valsecchi, hanno egregiamente espresso il proprio parere e credo che questo sia stato molto utile per chiarire i dubbi che sono sorti nel corso della discussione.

P A S Q U A T O . Io mantengo tutte le opposizioni che ho fatto. Se, malgrado ciò, la Commissione riterrà di passare all'approvazione del disegno di legge, mi pare che sia necessario, per lo meno, emendare i punti indicati da vari intervenuti nella discussione. Per lo meno, domando se è possibile, o con chiarimenti verbali o con modifiche, includere la facoltà che le associazioni sinda-

cali possano curare la tenuta dei libri contabili, sia pure avvalendosi dei consulenti del lavoro, facendone dei propri dipendenti e, a questi stessi, pagando tariffe specifiche; cioè, che non sia esclusa per questi consulenti del lavoro la possibilità del rapporto d'impiego.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Esercizio dell'attività di consulenza del lavoro)

La tenuta e la regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, quando non è curata dal datore di lavoro, direttamente o a mezzo di propri dipendenti, non può essere assunta, neanche gratuitamente, se non dai professionisti di cui all'articolo 5 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, o dai consulenti del lavoro.

Sono consulenti del lavoro coloro i quali, muniti dell'apposita autorizzazione, sono iscritti nell'albo istituito dalla presente legge.

Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, e le piccole imprese possono affidare la tenuta e la regolarizzazione dei documenti aziendali in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale alle Associazioni di categoria. Tali Associazioni provvederanno ad organizzare il relativo servizio a mezzo delle persone di cui al primo comma del presente articolo, le quali sono direttamente responsabili a tutti gli effetti per le attività svolte.

A N G E L I N I . Nel primo comma si dice che la tenuta dei documenti di lavoro « quando non è curata dal datore di lavoro, direttamente o a mezzo dei propri dipendenti, non può essere assunta, neanche gratuitamente, se non dai professionisti... »; Cosa ci sta a fare quel « neanche gratuitamente »? Che cosa si vuol dire con questa dizione?

L I M O N I . È per evitare — dicendo che le prestazioni sono gratuite — che persone non autorizzate facciano quello che la legge proibisce.

A N G E L I N I . È chiaramente specificato dall'articolo 5 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, sui consulenti del lavoro, chi debba svolgere queste funzioni. Propongo quindi la soppressione delle parole « neanche gratuitamente ».

Osservo poi che il terzo comma recita: « Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, e le piccole imprese ». C'è una legge che stabilisce cosa si intende per piccole imprese?

P R E S I D E N T E . Sono specificate per legge.

V A L S E C C H I , *relatore*. L'articolo dice: « neanche gratuitamente », per evitare che persone non qualificate svolgano questo compito. Penso che l'inciso possa essere considerato, al massimo, come un pleonasma.

F I O R E . Il comma dice: « non può essere assunta, neanche gratuitamente, se non dai professionisti »; cioè sembrerebbe che i professionisti potrebbero assumerla gratuitamente.

Il fatto si è che nemmeno i professionisti possono assumere quel lavoro gratuitamente e questa è una garanzia per tutti i consulenti del lavoro, perchè certi datori di lavoro potrebbero evadere tranquillamente quella legge prendendo sotto banco qualcuno che ufficialmente non pagano.

A N G E L I N I . Io dicevo semplicemente che l'inciso mi sembra pleonastico, perchè l'articolo già stabilisce chi può e chi non può esercitare la consulenza. Ma

se si pensa che l'inciso possa servire ad eliminare certi inconvenienti, ritiro l'emendamento.

P A S Q U A T O . Ritengo che vada inserito a verbale un chiarimento relativamente all'ultimo comma dell'articolo 1. Io vorrei che le associazioni sindacali possano avvalersi di questi consulenti di lavoro anche con un rapporto di lavoro subordinato. Si dovrebbe pertanto chiarire che l'onere — di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della presente legge — per le associazioni di categoria di organizzare il servizio di tenuta e regolarizzazione dei documenti aziendali a mezzo delle persone contemplate dal primo comma dello stesso articolo non esclude la facoltà che tali persone intrattengano con l'associazione committente un rapporto di lavoro subordinato, nè comporta di necessità la corresponsione da parte dell'associazione o delle aziende di particolari emolumenti oltre quelli previsti dal citato rapporto di lavoro.

B E R M A N I . Vorrei precisare che queste persone dovrebbero essere iscritte all'Albo.

V A L S E C C H I , *relatore*. Secondo me, la prima parte del chiarimento potrebbe essere condivisa, se teniamo conto che chiede il mantenimento di uno stato di fatto, cioè che le associazioni artigiane tengano la consulenza del lavoro.

M A R T O N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Desidererei precisare che, così come è concepita, la legge ammette un rapporto di dipendenza. Vorrei inoltre far presente al senatore Pasquato e a tutta la Commissione, che l'ultima parte dell'articolo, che è stata introdotta dalla Camera dei deputati, aveva un altro capoverso, che diceva che i consulenti del lavoro, i quali abbiano un rapporto di dipendenza con le associazioni di categoria, non possono svolgere la libera professione. Il Comitato ristretto della Camera tolse questo ultimo capoverso, quindi lasciò loro anche la facoltà di svolgere la libera professione.

P R E S I D E N T E . Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 1, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 2.

(*Oggetto dell'attività*).

I consulenti del lavoro svolgono presso le aziende l'attività concernente le operazioni che riguardano la compilazione, la scritturazione e l'aggiornamento dei documenti aziendali di lavoro, quali i libri di matricola e di paga, i libretti di lavoro, i prospetti di paga, le tessere assicurative, i moduli e le denuncie, nonchè l'effettuazione dei conteggi e dei versamenti contributivi in materia di lavoro.

Essi, inoltre, su delega del titolare dell'impresa, possono svolgere per conto dello stesso presso gli Istituti previdenziali ed assistenziali, presso gli enti ed uffici competenti, gli adempimenti relativi all'attività di cui al primo comma del presente articolo.

Ferma restando la responsabilità personale del consulente, questi può avvalersi dell'opera di propri dipendenti per l'effettuazione, presso le aziende e gli uffici ed enti predetti, degli adempimenti puramente esecutivi inerenti all'esercizio dell'attività di consulenza.

(*È approvato*).

Art. 3.

(*Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività*).

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza è rilasciata dalla competente autorità amministrativa, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, alle persone in possesso dei seguenti requisiti, che, previo pagamento della tassa di concessione governativa di lire 6.000, ne facciano richiesta su carta da bollo competente:

a) siano cittadini italiani ovvero cittadini di Stati esteri nei cui confronti vige un particolare regime di reciprocità;

b) abbiano compiuto i 21 anni di età;

c) abbiano tenuto buona condotta morale e civile;

d) abbiano conseguito il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado e abbiano superato una prova teorico-pratica di idoneità sostenuta presso il competente Ispettorato del lavoro avanti un'apposita commissione.

La Commissione è composta dal Capo dell'Ispettorato del lavoro o da un altro funzionario da questi delegato, in qualità di presidente, da un ispettore del lavoro, da un rappresentante designato, a turno per ciascuna sessione, dalle locali sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e da un consulente iscritto nell'albo provinciale, designato dal Consiglio provinciale dell'albo stesso.

La prova di idoneità non è richiesta per gli ex dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo nelle carriere direttive o di concetto o ad esse equiparate.

Gli ex dipendenti, anche di altre amministrazioni od enti, non compresi nel precedente comma, e che abbiano svolto per almeno quattro anni mansioni ispettive presso l'Ispettorato del lavoro, possono essere ammessi, in deroga a quanto previsto dalla lettera *d*) del presente articolo, alla prova di idoneità quando siano in possesso di titolo di scuola media inferiore.

Le persone di cui ai due precedenti commi non potranno essere iscritte all'albo della provincia ove hanno prestato servizio, se non dopo due anni dalla cessazione dal servizio stesso.

(*È approvato*).

Art. 4.

(*Incompatibilità*).

L'esercizio dell'attività di consulente del lavoro è incompatibile con la qualità di impiegato dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici, di dipendente degli istituti di patronato o delle associazioni sindacali dei lavoratori e di esattore di tributi pubblici.

Il coniuge, i parenti e gli affini fino al secondo grado dei dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, degli istituti di previdenza e di assistenza sociale e degli istituti di patronato, non possono esercitare l'attività di consulente del lavoro nella provincia in cui ha sede l'Ufficio presso il quale prestano servizio i dipendenti predetti.

Quando la circoscrizione territoriale di tale ufficio è inferiore al territorio di una provincia, le persone indicate nel precedente comma non possono esercitare l'attività di consulente del lavoro limitatamente all'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio medesimo.

(*È approvato*).

Art. 5.

(*Obblighi del consulente*).

Il consulente ha l'obbligo di:

— comunicare all'Ispettorato del lavoro, nella cui circoscrizione le aziende da lui assistite svolgono la loro attività, la ditta o la ragione sociale e l'indirizzo delle aziende assistite;

— mantenere il segreto sulle notizie attinenti all'azienda assistita delle quali venga a conoscenza nell'esercizio della sua attività;

— dare immediatamente comunicazione all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione e al Consiglio dell'albo in cui è inscritto di una delle situazioni di incompatibilità di cui al precedente articolo 4, nella quale venga a trovarsi.

Il consulente non può rimuovere, nemmeno temporaneamente, i documenti di lavoro dal luogo di lavoro presso il quale devono essere custoditi.

(*È approvato*).

Art. 6.

(*Revoca e sospensione dell'autorizzazione*).

L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento dall'Autorità amministrativa che l'ha rilasciata quando nel titolare

vengono meno i requisiti che ne consentirono la concessione, ovvero nei casi di inosservanza alle disposizioni legislative o regolamentari vigenti in materia, oppure nei casi in cui la tenuta o regolarizzazione dei documenti aziendali di lavoro, previdenza e assistenza sociale non è effettuata in conformità alle leggi vigenti.

L'autorizzazione può essere sospesa quando a carico del consulente autorizzato risultano pendenti procedimenti giudiziari o amministrativi che sconsigliano nel frattempo l'esercizio dell'attività autorizzata.

I provvedimenti di cui al presente articolo debbono essere adottati, sentito il Consiglio provinciale dell'Albo, il quale è tenuto ad esprimere il proprio parere nel termine di 30 giorni per i casi di cui al primo comma, e nel termine di 5 giorni per i casi di cui al secondo comma.

Ove il Consiglio provinciale dei consulenti non comunichi il proprio parere nei termini anzidetti, la pubblica amministrazione potrà procedere senz'altro alla revoca o alla sospensione dell'autorizzazione.

(*È approvato*).

Art. 7.

(*Responsabilità del datore di lavoro*).

L'esercizio dell'attività dei consulenti non esime i datori di lavoro, per conto dei quali l'attività è svolta, dagli obblighi ad essi imposti dalle leggi vigenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale.

(*È approvato*).

TITOLO II

ALBI DEI CONSULENTI E CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE

Art. 8.

(*Albo dei consulenti del lavoro*).

È istituito in ogni provincia l'Albo dei consulenti del lavoro.

Per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2 della presente legge è necessario che le persone munite della prescritta autorizzazione siano iscritte nell'albo dei consulenti del lavoro.

Il consulente può esercitare l'attività nella provincia nel cui albo è iscritto.

L'albo deve contenere il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la residenza e l'eventuale domicilio degli iscritti, la data di iscrizione e gli estremi del provvedimento di autorizzazione di cui è in possesso l'iscritto.

L'albo è compilato secondo l'ordine cronologico di iscrizione; la data di iscrizione nell'albo stabilisce l'anzianità.

In relazione all'estensione territoriale dell'autorizzazione amministrativa si può essere iscritti in più albi provinciali.

(*È approvato*).

Art. 9.

(*Condizioni per l'iscrizione nell'Albo*).

L'iscrizione nell'albo dei consulenti del lavoro è condizionata al possesso dell'autorizzazione amministrativa rilasciata dalla competente Autorità e alla dimostrazione, mediante produzione della relativa attestazione, del versamento in conto corrente postale della tassa su concessione governativa, prevista dal n. 204, lettera *a*) della tabella allegata A al testo unico del 1° marzo 1961, n. 121.

(*È approvato*).

Art. 10.

(*Cancellazione dall'Albo - Sospensione dall'esercizio dell'attività*).

Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione adottato dalla competente Autorità comporta la cancellazione dall'albo.

Il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione adottato dalla competente Autorità comporta la sospensione dall'esercizio dell'attività di consulenza e deve essere annotato nell'albo.

(*È approvato*).

TITOLO III

IL CONSIGLIO PROVINCIALE E IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Art. 11.

(*Composizione del Consiglio provinciale*).

L'albo provinciale dei consulenti del lavoro è tenuto da un Consiglio composto da cinque a nove membri eletti dagli iscritti nell'albo.

Il Consiglio è composto di cinque membri se gli iscritti nell'albo non superano i cento, di sette se superano i cento ma non i trecento, di nove se superano i trecento.

Del Consiglio provinciale fa inoltre parte, a titolo consultivo, un rappresentante dell'Ispettorato del lavoro della provincia.

Sono eleggibili gli iscritti nell'albo che abbiano almeno tre anni di anzianità di iscrizione.

I componenti del Consiglio durano in carica tre anni; i membri eletti sono rieleggibili.

(*È approvato*).

Art. 12.

(*Cariche del Consiglio provinciale*).

Il Consiglio elegge tra i propri membri il presidente, un segretario e un tesoriere.

(*È approvato*).

Art. 13.

(*Attribuzioni del Presidente*).

Il presidente ha la rappresentanza del Consiglio, esercita le attribuzioni a lui conferite dalla presente legge e adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, salva ratifica del Consiglio.

(*È approvato*).

Art. 14.

(*Attribuzioni del Consiglio provinciale*).

Il Consiglio provinciale:

a) cura la tenuta dell'albo dei consulenti della provincia; provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell'albo, dandone comunicazione all'Ispettorato del lavoro della provincia, al Consiglio nazionale e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) vigila per il legale esercizio delle funzioni di consulente del lavoro e per il decoro dell'esercizio dell'attività e segnala agli organi competenti i casi di inosservanza della presente legge;

c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgano fra gli iscritti nell'albo in dipendenza dell'esercizio dell'attività;

d) propone al Consiglio nazionale la misura delle spettanze dovute ai consulenti del lavoro per le prestazioni inerenti all'esercizio dell'attività di consulenza e dà pareri in materia di liquidazione delle medesime;

e) provvede alla gestione finanziaria e a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini del Consiglio;

f) designa i rappresentanti dei consulenti della provincia presso commissioni od organizzazioni di carattere locale;

g) delibera la convocazione dell'Assemblea;

h) rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relativi agli iscritti;

i) propone al Consiglio nazionale le misure del contributo per l'iscrizione nell'albo e di quello da corrispondersi annualmente dagli iscritti, nonchè la misura di eventuali contributi per il rilascio di certificati o attestazioni;

l) può adottare provvedimenti di censura nei confronti dei consulenti che vengono meno alla correttezza e al decoro nell'esercizio dell'attività;

m) cura il miglioramento e il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell'attività di consulenza.

(*È approvato*).

Art. 15.

(*Elezione del Consiglio provinciale*).

Il Consiglio provinciale è eletto dall'assemblea degli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio dell'attività.

(*E approvato*).

Art. 16.

(*Riunioni consiliari - Decadenza dalla carica di consigliere*).

Il Consiglio è convocato dal presidente quando lo ritiene opportuno, ed in ogni caso almeno una volta ogni sei mesi; deve essere convocato anche quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti.

I consiglieri eletti che, senza giustificati motivi, non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.

V A R A L D O . Proporrei di sostituire, nel primo comma, le parole: « dalla maggioranza dei componenti », con le altre: « da un terzo dei componenti ».

F I O R E . Sono favorevole all'emendamento.

V A L S E C C H I , *relatore*. Credo di aver già espresso la mia opinione in proposito. Tenendo conto che una convocazione straordinaria è un fatto particolarmente eccezionale, mi sembra che, per non ritardare l'*iter* del disegno di legge in discussione, sia il caso di non approvare questo emendamento.

M A R T O N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche io sono contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento, presentato dal senatore Varaldo, tendente a sostituire, nel primo comma, alle parole: « dalla maggioranza dei componenti » le altre: « da un terzo dei componenti ».

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 16, nel testo di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 17.

(*Scioglimento del Consiglio*).

Il Consiglio provinciale può essere sciolto se non sia in grado di funzionare, o in caso di constate gravi irregolarità.

In caso di scioglimento o di mancata costituzione del Consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede, entro novanta giorni, alla convocazione dell'assemblea per la elezione del Consiglio.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario sono disposti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del Consiglio nazionale dei consulenti.

(*È approvato*).

Art. 18.

(*L'Assemblea degli iscritti*).

L'Assemblea degli iscritti nell'albo della provincia elegge il Consiglio provinciale e i membri del Collegio dei revisori dei conti; approva il conto preventivo e quello consuntivo.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei conti.

(*È approvato*).

Art. 19.

(*Collegio dei revisori dei conti*).

Presso ogni Consiglio provinciale vi è un Collegio dei revisori dei conti, costituito

da tre membri eletti dall'Assemblea degli iscritti.

I revisori dei conti durano in carica tre anni; essi sono rieleggibili.

Il Collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi, accerta la regolarità del bilancio consuntivo, riferendone all'Assemblea.

(*È approvato*).

Art. 20.

(*Sede e composizione del Consiglio nazionale*).

Il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha sede in Roma presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Consiglio è composto da quindici membri eletti dai Consigli provinciali fra coloro che abbiano un'anzianità di almeno tre anni di iscrizione nell'albo.

Ogni Consiglio provinciale non può eleggere più di un candidato; a ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cinquanta iscritti, o frazione di cinquanta, fino a duecento iscritti nell'albo, e un voto ogni cento iscritti o frazione di cento iscritti oltre i duecento.

Del Consiglio nazionale fa inoltre parte, a titolo consultivo, un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I membri del Consiglio nazionale durano in carica tre anni; i membri eletti sono rieleggibili.

Non si può far parte contemporaneamente di un Consiglio provinciale e del Consiglio nazionale.

(*È approvato*).

Art. 21.

(*Cariche*).

Il Consiglio nazionale elegge tra i propri membri il presidente, un vice presidente, un segretario e un tesoriere.

(*È approvato*).

Art. 22.

(*Collegio dei revisori dei conti*).

Presso il Consiglio nazionale vi è un Collegio dei revisori dei conti, costituito da tre membri eletti dal Consiglio nazionale fra consulenti del lavoro che non siano consiglieri provinciali e nazionali.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi, accerta la regolarità del bilancio consuntivo riferendone al Consiglio nazionale.

V A R A L D O . Propongo di sostituire il primo comma con il seguente:

« Presso il Consiglio nazionale vi è un Collegio dei revisori dei conti, costituito da tre membri eletti dai Consigli provinciali fra consulenti del lavoro che non siano consiglieri provinciali e nazionali con le modalità di cui all'articolo 20 ».

M A R T O N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Sono contrario a questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento sostitutivo del primo comma, proposto dal senatore Varaldo.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 22, nel testo di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 23.

(*Attribuzioni del Consiglio nazionale*).

Il Consiglio nazionale:

a) vigila per il regolare funzionamento dei Consigli provinciali;

b) determina, su proposta dei Consigli provinciali, la misura delle spettanze di cui alla lettera *d*) del precedente articolo 14;

c) determina, su proposta dei Consigli provinciali, entro i limiti strettamente ne-

cessari a coprire le spese, la misura dei contributi di cui alla lettera *i*) del predetto articolo 14, nonchè la quota necessaria per il funzionamento del Consiglio nazionale;

d) decide sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli provinciali e su quelli presentati dagli interessati avverso l'operato di tali Consigli;

e) coordina e promuove le attività dei Consigli provinciali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento nello svolgimento dell'attività di consulenza del lavoro;

f) studia e promuove ogni opportuna iniziativa per l'attuazione di forme di previdenza e assistenza in favore degli iscritti;

g) designa i rappresentanti dei consulenti del lavoro presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale.

Le deliberazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) del presente articolo devono essere approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

(*È approvato*).

Art. 24.

(*Riunioni consiliari - Decadenza dalla carica di consigliere*).

Il Consiglio nazionale è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e quando ne facciano richiesta almeno cinque dei suoi membri.

I consiglieri eletti che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.

(*È approvato*).

Art. 25.

(*Vigilanza sul Consiglio nazionale*).

La vigilanza sul Consiglio nazionale è di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale la esercita d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia.

Il Consiglio nazionale può essere sciolto se non sia in grado di funzionare o in caso di constatate gravi irregolarità.

In caso di scioglimento o di mancata costituzione del Consiglio nazionale le sue funzioni sono affidate a un Commissario straordinario che provvede entro 90 giorni ad indire le elezioni del Consiglio.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario sono disposti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

(*È approvato*).

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 26.

(*Commissioni per la prima formazione dell'Albo*).

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in ciascuna provincia, il Capo dell'Ispettorato del lavoro competente nominerà una Commissione composta da un funzionario dell'Ispettorato, in qualità di Presidente, e da due persone scelte tra gli autorizzati all'esercizio dell'attività di consulenza nella provincia, sentite le Associazioni sindacali di categoria.

La Commissione suddetta provvede alla prima formazione dell'albo provinciale ed alle operazioni per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio provinciale ed esercita, fino a quando non venga eletto tale Consiglio, le relative funzioni. Il Consiglio provinciale dovrà essere eletto entro quattro mesi dalla costituzione della Commissione suddetta.

Entro il termine indicato al primo comma del presente articolo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le Associazioni sindacali di categoria, nominerà una Commissione centrale composta da un rappresentante del Ministero, in qualità di presidente, e di quattro persone autorizzate all'esercizio dell'attività di consulenza con l'incarico di coordinare e agevolare l'attività delle Commissioni provinciali e di

esercitare, fino a quando non venga eletto il Consiglio nazionale dei consulenti, le funzioni di tale Consiglio. Il Consiglio nazionale dovrà essere eletto entro sei mesi dalla data della costituzione della Commissione suddetta.

(*È approvato*).

Art. 27.

(*Requisiti per l'iscrizione nell'albo di nuova formazione - Eleggibilità degli iscritti*).

Nell'albo dei consulenti sono iscritte le persone che all'atto della iscrizione sono in possesso di regolare autorizzazione amministrativa, anche se non siano fornite di taluno dei requisiti prescritti dal precedente articolo 3, per essere stata l'autorizzazione stessa rilasciata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Per la formazione dei primi Consigli, nazionale e provinciali, sono eleggibili tutti gli iscritti nell'albo dei consulenti, indipendentemente dalla data di iscrizione.

(*È approvato*).

Art. 28.

In deroga a quanto disposto dalla lettera *d*) dell'articolo 7 del regolamento di attuazione della legge 23 novembre 1939, numero 1815, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 921, e dalla lettera *d*) dell'articolo 3 della presente legge, possono chiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività professionale — previo accertamento della capacità specifica, mediante la prova teorico-pratica di idoneità — gli aspiranti che, oltre al possesso dei requisiti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del citato articolo 3 della presente legge, comprovino:

a) di aver presentata domanda di ammissione alla prova teorico-pratica di idoneità prima del 22 novembre 1959, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 921;

b) di aver prestato servizio per almeno due anni, prima del 22 novembre 1959, presso uno studio di consulenza del lavoro.

I locali circoli dell'Ispettorato provinciale del lavoro debbono provvedere a invitare gli interessati ad effettuare la prova teorico-pratica entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

V A L S E C C H I , *relatore*. Propongo il seguente ordine del giorno:

« La 10ª Commissione (Lavoro e previdenza sociale) del Senato,

tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti affiorati in sede di discussione e di approvazione del disegno di legge sulla " istituzione dell'Albo dei consulenti del lavoro " sia alla Camera dei deputati che al Senato,

rilevato che le riserve riguardano le precedenti normative legislative (legge 23 novembre 1939, n. 1815, decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, numero 921 e decreto ministeriale 9 gennaio 1960),

invita il Governo a nominare una Commissione composta da: un rappresentante del Ministero del lavoro, due senatori, due deputati, due consulenti del lavoro designati dall'Albo, un rappresentante delle Associazioni sindacali degli imprenditori e uno dei lavoratori, perchè predisponga, nel termine massimo di sei mesi, una più moderna ed efficace normativa riguardante l'attività della tenuta dei documenti di lavoro e della consulenza del lavoro con particolare riguardo all'area di esercizio della consulenza del lavoro, che tenga conto della legittima situazione di fatto, le modalità per la tenuta dei libri paga anche fuori delle aziende, la trasformazione dell'autorizzazione in abilitazione permanente per gli iscritti all'Albo e la validità territoriale di tale abilitazione che deve estendersi all'intero territorio nazionale ».

A N G E L I N I . Non sono favorevole all'ordine del giorno per le ragioni già dette in sede di discussione generale.

P E Z Z I N I . Sono anch'io contrario.

V A L S E C C H I , *relatore*. Dichiaro di non insistere; e pertanto ritiro l'ordine del giorno.

D I P R I S C O . Raccomandando che si tenga conto, nella stesura del regolamento, delle osservazioni emerse nel corso della discussione, dichiaro che voterò a favore del disegno di legge.

T R E B B I . Anche noi voteremo a favore, purchè, in sede di regolamentazione, il Ministero si avvalga delle esperienze dei consulenti del lavoro, e in modo particolare del contributo che possono portare i parlamentari che hanno partecipato alla discussione di questo disegno di legge.

B E R M A N I . Non v'è dubbio che il disegno di legge abbia un solido fondamento, e pertanto voterò a favore.

Z A N E . Mi astengo dal votare il disegno di legge.

P A S Q U A T O . Dichiaro di astenermi.

T O R E L L I . Anche io mi astengo dal votare.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari